



COMUNE DI CORNIGLIO
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 7
Data 31.01.2017

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	DELSANTE GIUSEPPE	Presente
2	CATTANI MATTEO	Presente
3	FACCINI MASSIMO	Assente
4	FADDA MARIO	Presente
5	GRAIANI TIZIANA	Presente
6	MAGRI PAOLO	Presente
7	MORETTI SERGIO	Presente
8	PAPI GIULIANA	Presente
9	MANINI ROSALIA	Assente
10	ROZZI RITA	Assente
11	DE MATTEIS MASSIMO	Assente

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante norme in materia di finanza locale;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale apporta le seguenti modifiche alla disciplina TASI:

- esclusione dal versamento TASI degli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 "immobili di lusso";
- esclusione dal versamento TASI della quota pari al 10% relativa all'unità immobiliare occupata (in locazione o in comodato) da un soggetto che la destina ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso l'imposta è versata esclusivamente dal proprietario nella percentuale stabilita dal regolamento comunale pari al 90% dell'imposta dovuta;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- la TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali;

RICHIAMATO il comma 17 della Legge n. 208/2015 il quale introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale prevedendone l'incremento in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla stessa Legge di Stabilità;

CONSIDERATO che il minor gettito 2017 rispetto all'anno 2015 relativo all'abolizione della TASI abitazione principale è quantificato in euro 170.000,00, compensato in parte con trasferimento dello stato;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 29/04/2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'esercizio 2016 nella seguente misura:

aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

aliquota 0 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli");

aliquota 0 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità ai sensi del comma 676 della Legge di stabilità 2014 per cui "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento");

aliquota 0 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, comprese le cd "seconde case");

RITENUTO, pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, di confermare le aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 anche per l'anno 2017;

VERIFICATO che ai sensi dei commi 682 e 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) per la disciplina dei servizi indivisibili (Tasi):

Comma 682

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Comma 683

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali, si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, no ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

STABILITO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura sarebbe stata diretta la TASI per l'esercizio 2017 risultano essere i seguenti:

Servizi Indivisibili con copertura TASI	Importo
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	110.000,00 €
Servizio SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	70.000,00 €
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI	180.000,00 €

e che sono previste attraverso il Fondo di solidarietà comunale, misure compensative e di ristoro del minor gettito IMU e TASI conseguente al sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (cd Milleproroghe 2017), con il quale il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 per gli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2017;

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 22/05/2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

ACQUISITI sulla proposta di delibera in esame i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

CON n. sette voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. sette presenti e votanti (6 consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

1) **di confermare**, per l'anno di imposta 2017, le medesime aliquote per l'applicazione della componente TASI deliberate nel 2016, che si riportano di seguito:

aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

aliquota 0 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli");

aliquota 0 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità ai sensi del comma 676 della Legge di stabilità 2014 per cui "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento");

aliquota 0 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, comprese le cd "secondo case");

2) **di rammentare** che la TASI non si applica per gli immobili adibiti ad abitazione principale (Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016) ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 cosiddetti "immobili di lusso";

3) **di definire** che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura completa o parziale sarebbe stata diretta la TASI per l'esercizio 2017 risultano essere i seguenti:

Servizi Indivisibili con copertura TASI	Importo
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	110.000,00 €
Servizio SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	70.000,00 €
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI	180.000,00 €

e che sono previste attraverso il Fondo di solidarietà comunale, misure compensative e di ristoro del minor gettito IMU e TASI conseguente al sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli;

4) **di stabilire** che i suddetti importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di previsione 2017 all'interno dei vari centri di responsabilità di spesa, che l'Amministrazione intende coprire con il gettito della TASI e/o le misure compensative;

5) **di stabilire** che il minor gettito 2017 (rispetto all'anno 2015) conseguente all'abolizione della TASI abitazione principale quantificato in euro 170.000,00 viene in parte compensato mediante trasferimento da parte dello Stato;

6) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Delsante Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Dino Adolfo Giuseppe)